









#### PROVINCIA DELL'AQUILA

Organismo Intermedio POR FESR ABRUZZO 2007 – 2013

## PIT AMBITO SULMONA- ALTO SANGRO

Attività IV.2.1. : Valorizzazione dei territori montani Linea d'intervento 2.1 "Creare un'offerta turistica di qualità in grado di promuovere il territorio" Linea d'intervento 2.3 "Consolidare ed innovare il sistema della ricettività turistica"

## ALLEGATO N. V

# SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

#### Premesso che:

- Il giorno è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, il bando di gara in attuazione del POR FESR 2007 2013 Asse IV Attività 2.1 "valorizzazione dei territori montani.", Linea d'intervento 2.1 "Creare un'offerta turistica di qualità in grado di promuovere il territorio" **oppure** Linea d'intervento 2.3 "Consolidare e innovare il sistema della ricettività turistica "Determina n. del ;
- Relativamente al bando di gara di cui al punto precedente è previsto un contributo in conto capitale per il consolidamento dell'immagine turistica del territorio attraverso un programma unitario di promozione turistica ed il miglioramento del sistema dell'accoglienza;
- Il bando di gara di cui sopra, individua come Organismo Intermedio la Provincia dell'Aquila, la quale riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del progetto;
- Agli oneri derivanti dall'applicazione del bando di gara, si provvede attraverso l'attuazione del POR FESR Abruzzo 2007 2013 Asse IV Attività 2.1.;
- Il bando di gara, ha fornito le necessarie istruzioni per l'attuazione del Progetto;
- La Provincia dell'Aquila, a seguito dell'approvazione delle graduatorie riferite ai progetti ammissibili di cui al predetto Bando, ha concesso, con comunicazione Prot.n. del al/alla un contributo di Euro
- A norma dell'art. 15 del bando di gara, al soggetto beneficiario del contributo può essere concessa un'anticipazione pari al .... per cento dell'importo dell'agevolazione;
- il soggetto beneficiario del contributo è tenuto, ai sensi dell'art. 15 delle norme attuative medesime, a presentare a favore della Provincia di L'Aquila, garanzia fidejussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo;
- l'importo da garantire è di Euro , corrispondente all'anticipo del .... per cento dell'agevolazione e salvo quanto più avanti precisato.

Tutto ciò premesso











Il/la sottoscritta (a) con sede legale in , iscritta nel registro delle imprese di al n , che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità ; (b), a mezzo dei sottoscritti signori:

nato a il

nella loro rispettiva qualità di dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del/della (c) in seguito indicato/a (d) ed a favore della Provincia dell'Aquila., che di seguito verrà indicato per brevità Amministrazione, fino alla concorrenza di Euro , oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta (b), rappresentata come sopra:

- si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la

   (d) non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'Amministrazione medesima.
   L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo;
- si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della (b) stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla (d) o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il/la (d) sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;
- 3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'Amministrazione venga specificato il numero del conto corrente, intestato a Provincia dell'Aquila.
- 4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino all'erogazione del saldo del contributo allorché è svincolata automaticamente e comunque entro e non oltre i tre anni successivi alla richiesta di anticipazione, salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione medesima, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo.
- rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la (d) e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. In ogni caso il termine è sospeso con semplice comunicazione scritta al fidejussore, da parte della Provincia dell'Aquila;











6) conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla (b) che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida.

## NOTE

- (a) Soggetto che presta la garanzia.
- (b) Banca, società di assicurazioni indicata nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e società finanziaria iscritta nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.
- (c) Soggetto beneficiario del contributo.
- (d) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo.